

Adozione: 17 giugno 2022  
Pubblicazione: 15 settembre 2022

**Pubblico**  
**GrecoRC3(2022)3**

## **Terzo ciclo di valutazione**

### **Addenda al Secondo rapporto di conformità sulla Svizzera**

**«Incriminzioni (STE 173 e 191, PDC 2)»**

\*\*\*

**«Trasparenza del finanziamento dei partiti»**

Adottati dal GRECO  
in occasione della 91<sup>a</sup> assemblea plenaria  
(Strasburgo, 13-17 giugno 2022)

## I. INTRODUZIONE

1. I presenti Addenda analizzano le misure complementari attuate dalle autorità svizzere dopo l'adozione del secondo rapporto di conformità per mettere in pratica le raccomandazioni formulate dal GRECO nel rapporto del terzo ciclo di valutazione della Svizzera, vertente su due temi distinti:
  - **tema I – Incriminazioni:** articoli 1a e 1b, 2–12, 15–17, 19 paragrafo 1 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173), articoli 1–6 del relativo Protocollo aggiuntivo (STE 191) e principio guida 2 (incriminazione dei reati di corruzione);
  - **tema II – Trasparenza del finanziamento dei partiti:** articoli 8, 11, 12, 13b, 14 e 16 della raccomandazione (2003) 4 del Consiglio d'Europa sull'adozione di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali e – più in generale – principio guida 15 (finanziamento di partiti e campagne elettorali).
2. Il rapporto del terzo ciclo di valutazione è stato adottato in occasione della 52<sup>a</sup> assemblea plenaria del GRECO (21 ottobre 2011) e pubblicato il 2 dicembre 2011 con il consenso della Svizzera (Greco Eval III Rep [2011] 4F, [tema I](#) e [tema II](#)).
3. Nel rapporto di conformità adottato in occasione della 61<sup>a</sup> assemblea plenaria (14-18 ottobre 2013), il GRECO concludeva che la Svizzera aveva attuato in modo soddisfacente tre delle undici raccomandazioni formulate nel rapporto del terzo ciclo di valutazione. Tenuto conto di questo risultato, ha qualificato la scarsa conformità con le raccomandazioni come «globalmente insufficiente» ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno. Il GRECO ha quindi deciso di applicare l'articolo 32 relativo ai membri che non rispettano le raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione reciproca e, fondandosi sul paragrafo 2(i) di tale articolo, ha chiesto al Capo della delegazione svizzera di sottoporgli un rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pendenti (ovvero le raccomandazioni i e iii riguardanti il tema I e le raccomandazioni i-vi riguardanti il tema II).
4. Nel rapporto intermedio di conformità e nel secondo rapporto intermedio di conformità, adottati rispettivamente in occasione della 64<sup>a</sup> e della 68<sup>a</sup> assemblea plenaria (risp. 16-20 giugno 2014 e 15-19 giugno 2015), il GRECO ha qualificato nuovamente come «globalmente insufficiente» il livello di conformità della Svizzera, dal momento che il numero totale delle raccomandazioni pendenti è rimasto invariato.
5. Nel terzo rapporto intermedio di conformità, adottato in occasione della 72<sup>a</sup> assemblea plenaria (1° luglio 2016), il GRECO ha ritenuto ormai attuate in modo soddisfacente le ultime due raccomandazioni pendenti in relazione al tema I e ha pertanto deciso di chiudere la relativa procedura di conformità. Per contro, in assenza di una valutazione positiva riguardante il tema II, il GRECO ha concluso che il livello globale di conformità della Svizzera restava «globalmente insufficiente».
6. Nel quarto rapporto intermedio di conformità, adottato in occasione della 76<sup>a</sup> assemblea plenaria (23 giugno 2017), il GRECO ha ritenuto non ancora attuate le raccomandazioni pendenti in relazione al tema II. Di conseguenza, conformemente all'articolo 32 paragrafo 2(iii), ha invitato le autorità svizzere a ricevere una missione ad alto livello allo scopo di esaminare in loco, insieme alle parti coinvolte, come accelerare le modifiche legislative e politiche evidenziate.

7. Nel [quinto rapporto intermedio di conformità](#), adottato in occasione dell'80<sup>a</sup> assemblea plenaria (22 giugno 2018), il GRECO ha ritenuto che la scarsa conformità con le raccomandazioni permaneva «globalmente insufficiente» ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno, decidendo di mantenere stretti contatti con le autorità svizzere per organizzare la missione ad alto livello al momento opportuno.
8. Nel [sesto rapporto intermedio di conformità](#), adottato in occasione dell'83<sup>a</sup> assemblea plenaria (21 giugno 2019), il GRECO si è detto soddisfatto del progetto di modifica della legge federale sui diritti politici elaborato dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, ritenendo che tale progetto, come pure l'articolo costituzionale proposto dall'iniziativa popolare federale, aderiva alla maggior parte delle raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione del 2011 – sebbene taluni punti restassero ottimizzabili. Il GRECO ha concluso che la conformità con le raccomandazioni non era più «globalmente insufficiente» ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno. Ha pertanto chiuso la procedura di non conformità nei confronti della Svizzera, ormai rientrata nella procedura regolare.
9. Nel [secondo rapporto di conformità](#), adottato in occasione dell'87<sup>a</sup> assemblea plenaria (25 marzo 2021), il GRECO apprezzava sia la nuova posizione del Consiglio federale, ormai favorevole a una normativa nazionale in materia di trasparenza del finanziamento politico, sia l'approvazione del controprogetto indiretto da parte del Consiglio nazionale. Il GRECO sperava che dal processo legislativo sarebbe scaturita una normativa conforme agli standard del Consiglio d'Europa. Ha quindi chiesto al Capo della delegazione svizzera di sottoporgli, entro il 31 marzo 2022, un rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pendenti. Tale rapporto, presentato il 28 marzo 2022, costituisce la base dei presenti addenda al secondo rapporto di conformità.
10. Il GRECO ha incaricato la Francia di designare un relatore per la procedura di conformità ed è stato nominato il signor Vincent FILHOL, che ha stilato il rapporto con il sostegno del Segretariato del GRECO.

## **II ANALISI**

### **Tema II: trasparenza del finanziamento dei partiti**

11. Si ricorda che, nel rapporto di valutazione, il GRECO ha rivolto alla Svizzera sei raccomandazioni sul tema II. Nel secondo rapporto di conformità, il GRECO ha giudicato in parte attuate le raccomandazioni i, ii, v e vi, ritenendo invece non attuate le raccomandazioni iii e iv.
12. Qui di seguito le [autorità svizzere](#) fanno il punto dei nuovi sviluppi intervenuti su scala federale e cantonale dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto di conformità.
13. Su scala federale, il 18 giugno 2021 l'Assemblea federale ha adottato una normativa per la trasparenza nel finanziamento dei partiti e delle campagne in vista di elezioni e votazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa sulla trasparenza), procedendo a una revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). Le nuove disposizioni sono rette dagli articoli 76b–76k LDP<sup>1</sup>. L'adozione delle nuove disposizioni legali in materia di trasparenza della politica ha portato al ritiro dell'iniziativa sulla trasparenza; il comitato che l'aveva lanciata ha infatti ritenuto che il progetto di legge adottato tenga debito conto degli obiettivi dell'iniziativa.

---

<sup>1</sup> Pubblicati nel Foglio federale (FF 2021 1492): <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1492/it>

14. Le disposizioni illustrate qui di seguito per ogni raccomandazione vanno ancora concretate in un'ordinanza federale (atto normativo adottato dal Consiglio federale, ossia il Governo svizzero). L'avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)<sup>2</sup>, posto in consultazione pubblica fino alla fine di marzo 2022, entrerà poi in vigore insieme alla legge riveduta sui diritti politici. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, attualmente prevista per ottobre 2022, affinché le disposizioni in materia di trasparenza si applichino alle prossime elezioni del Parlamento federale nell'ottobre del 2023.
15. Su scala cantonale, il 5 ottobre 2021 il Gran Consiglio del Canton Vaud (Parlamento cantonale) ha adottato la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), entrata in vigore insieme al relativo regolamento esecutivo il 1° gennaio 2022. La revisione introduce in particolare il principio della trasparenza per il finanziamento dei partiti e delle organizzazioni politiche, la pubblicazione dei conti per i partiti e le campagne, nonché la pubblicazione delle donazioni ad opera di persone fisiche e giuridiche (se superiori a 5 000 franchi).
16. Nel 2020 è stata lanciata un'iniziativa popolare sulla trasparenza del finanziamento dei partiti nel Canton Giura: il testo impone ai partiti, alle formazioni politiche e a ogni altra organizzazione che interviene in una votazione o elezione cantonale di pubblicare i conti e le fonti di finanziamento. Il Governo giurassiano ha trasmesso il suo messaggio al Parlamento cantonale il 19 novembre 2020.
17. Il 13 febbraio 2022, l'iniziativa sulla trasparenza è stata accolta in votazione popolare con una maggioranza del 60 per cento, spuntandola sul controprogetto più permissivo formulato dal Parlamento. Il testo votato prevede che i partiti pubblichino i conti annuali e le fonti di finanziamento; impone la medesima trasparenza anche ai comitati di campagne in vista di votazioni ed elezioni cantonali e comunali. Prevede inoltre che vada resa pubblica l'identità di chi contribuisce al finanziamento di organizzazioni politiche versando più di 750 franchi l'anno o a titolo occasionale e che vada rivelato il nome delle imprese che finanziano l'attività dei partiti, come pure l'ammontare integrale dei versamenti, a prescindere dalla somma versata. L'iniziativa, di rango costituzionale, è in fase di attuazione.
18. Il 9 febbraio 2020 nel Canton Sciaffusa è stata accolta, con una maggioranza del 54 per cento, un'iniziativa popolare sulla trasparenza nel finanziamento politico (*Transparenz in der Politikfinanzierung*). L'iniziativa impone ai partiti di pubblicare i budget delle loro campagne di elezione e di votazione, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che donano più di 3000 franchi l'anno. Gli stessi obblighi di pubblicità si applicano ai candidati.
19. Nel settembre 2021, il Gran Consiglio del Canton Sciaffusa (Parlamento cantonale) ha adottato, con 28 voti contro 24, una mozione tesa a rivedere la disposizione costituzionale accolta in votazione popolare. Il 18 gennaio 2022, il Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa (Governo cantonale) ha presentato un progetto di disposizione costituzionale più vaga e una normativa legale meno restrittiva rispetto al testo dell'iniziativa<sup>3</sup>. Di rimando, nel febbraio 2022, è stata lanciata una nuova iniziativa popolare «di attuazione», che chiede il recepimento alla lettera della prima iniziativa accolta dal Popolo.
20. Nel Canton Vallese, un avamprogetto di modifica della legge cantonale sui diritti politici prevede in particolare di rendere pubblici i conti dei partiti e quelli delle campagne, da un lato, e le donazioni superiori a 5000 franchi ad opera di persone fisiche o giuridiche, dall'altro. Impone

---

<sup>2</sup> <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/staat/gesetzgebung/transparenz-politikfinanzierung/vorentw.pdf>

<sup>3</sup> <https://sh.ch/CMS/get/file/76e7ad0f-d6ca-4d36-b457-b09b266eca0f> (disponibile soltanto in tedesco).

pertanto ai partiti e ai comitati di campagna di rendere pubblici sia i conti sia l'elenco dei donatori. Le informazioni vanno comunicate, entro dieci giorni, a chiunque ne faccia domanda scritta. Stando all'avamprogetto, la trasparenza si applica ai partiti cantonali, alle votazioni cantonali e ai candidati alle elezioni cantonali. Non è ritenuto opportuno, poiché troppo gravoso, contemplare partiti, elezioni e votazioni comunali. L'avamprogetto di legge è stato posto in consultazione pubblica e i risultati confluiscono nel progetto di legge che sarà sottoposto al Gran Consiglio in autunno 2022.

21. Nel Canton Zurigo, la commissione parlamentare competente del Gran Consiglio (Parlamento cantonale) sta dibattendo un'iniziativa parlamentare sulla trasparenza<sup>4</sup>, che propone di modificare la legge cantonale sui diritti politici per rendere più trasparente il finanziamento della vita politica.

### **Raccomandazione i**

22. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) introdurre regole contabili che impongano ai partiti e ai comitati delle campagne elettorali di tenere una contabilità completa e adeguata; (ii) provvedere affinché le entrate, le uscite, gli attivi e i passivi siano contabilizzati in modo dettagliato e completo e presentati in una forma comprensibile; (iii) esaminare le possibilità di consolidamento dei conti al fine di includere le sezioni cantonali e comunali dei partiti come pure le entità cui sono legate direttamente o indirettamente o che controllano; (iv) provvedere affinché vengano fornite facilmente e in tempo utile informazioni finanziarie adeguate e accessibili al pubblico; e (v) invitare i Cantoni, se del caso, ad adeguare la loro normativa alla presente raccomandazione.*
23. Il GRECO ricorda che nei rapporti precedenti questa raccomandazione era risultata parzialmente attuata. Nel secondo rapporto di conformità, il GRECO aveva rilevato che il progetto di legge sulla trasparenza contemplava obblighi di dichiarazione e di pubblicazione in linea con lo spirito della raccomandazione e che la soglia di attivazione degli obblighi di pubblicità era stata abbassata a 50 000 franchi, cosa ritenuta appropriata. Il GRECO aveva inoltre evidenziato l'importanza di applicare la legge alle campagne elettorali, comprese quelle per il Consiglio degli Stati, come previsto dalla raccomandazione (2003)<sup>4</sup> sull'adozione di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.
24. Le autorità svizzere spiegano che, in seguito ai più recenti dibattiti parlamentari è infine stata adottata la normativa seguente: se i fondi impiegati per una campagna in vista di un'elezione o di una votazione superano i 50 000 franchi, vanno rese pubbliche le entrate preventivate e consuntivate, nonché tutte le liberalità (monetarie e non) superiori a 15 000 franchi per donatore e campagna versate nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione. Le entrate preventivate vanno comunicate 45 giorni prima della votazione o l'elezione, il conto finale e le liberalità invece 60 giorni dopo. I consiglieri agli Stati sono soggetti a una disposizione particolare, applicabile soltanto al momento dell'entrata in carica (questo perché le elezioni del Consiglio degli Stati non rientrano nella competenza federale).
25. Il GRECO si dice soddisfatto della revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LPD), adottata dall'Assemblea federale il 18 giugno 2021. La legge prevede ormai che i partiti e gli addetti alle campagne elettorali tengano i conti e dichiarino le entrate, le donazioni e i contributi a un'autorità competente che renderà pubbliche le informazioni. Le modalità di tale dichiarazione, comprese la soglia di attivazione degli obblighi e le scadenze previste, sono conformi alla

---

<sup>4</sup> Iniziativa parlamentare 442/2020 (disponibile soltanto in tedesco), pubblicata in Internet: <https://www.kantonsrat.zh.ch/geschaefte/geschaefte/?id=5c9373b1cc314413a8e87617771a2d7e>

raccomandazione (2003)<sup>4</sup>, ma il GRECO rileva che, contrariamente a quanto chiede la raccomandazione, gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza previsti non si estendono alle spese e alle voci passive. Fa inoltre notare che la legge riveduta non è ancora entrata in vigore e che la forma della dichiarazione resta da concretare in un'ordinanza federale.

26. Il GRECO conclude che la raccomandazione i rimane attuata solo in parte.

### **Raccomandazione ii**

27. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) introdurre l'obbligo generale per i partiti e i candidati alle elezioni di comunicare le liberalità ricevute (anche quelle in natura) che superano un determinato importo, come pure l'identità dei donatori; (ii) introdurre un divieto generale di accettare liberalità da persone o entità che non dichiarano la loro identità al partito o al candidato; e (iii) invitare i Cantoni che non l'hanno ancora fatto ad adottare misure in tal senso.*
28. Il GRECO ricorda che nei rapporti precedenti questa raccomandazione era stata giudicata attuata in parte, in quanto il progetto di legge prevedeva regole di trasparenza per le donazioni e il divieto di donazioni anonime. All'epoca erano in corso discussioni in merito alla soglia di attivazione di tali regole, ritenuta troppo elevata dal GRECO (CHF 25 000).
29. Le autorità svizzere comunicano che, nel corso dei recenti dibattiti parlamentari, il Consiglio degli Stati ha adottato una soglia di 15 000 franchi, rinunciando a quella di 25 000 franchi perorata in precedenza. I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono quindi dichiarare ogni anno le entrate e le liberalità (monetarie e non) superiori a 15 000 franchi per donatore e anno. Devono inoltre rendere pubblici i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico, a prescindere dall'importo versato.
30. Se i fondi impiegati per una campagna elettorale superano i 50 000 franchi, vanno rese pubbliche le entrate preventivate e consuntivate, nonché tutte le liberalità (monetarie e non) superiori a 15 000 franchi per donatore e campagna versate nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione. Sono vietate le liberalità anonime o provenienti dall'estero.
31. Il GRECO rileva con soddisfazione che la legge riveduta sui diritti politici prevede un obbligo generale per i partiti e i candidati alle elezioni di rendere pubbliche tutte le donazioni ricevute, comprese quelle non monetarie, come pure l'identità dei donatori. Sebbene la soglia di attivazione di 15 000 franchi resti elevata, la legge riveduta costituisce comunque un importante progresso rispetto alla precedente situazione di completa opacità in fatto di donazioni. Il GRECO rimarca anche che le donazioni anonime sono vietate e che i Cantoni sono stati invitati ad adottare misure equivalenti, con un crescente numero di Cantoni instradati verso una maggiore trasparenza, come illustrato ai numeri 15-21 del presente rapporto e di quelli precedenti. Una volta entrata in vigore la legge riveduta sui diritti politici, la raccomandazione ii potrà pertanto essere considerata attuata per intero.
32. Il GRECO conclude che la raccomandazione ii è attuata in parte.

### **Raccomandazione iii**

33. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) individuare i mezzi per aumentare la trasparenza del finanziamento di partiti e campagne elettorali da parte di terzi e di (ii) invitare le autorità cantonali ad avviare una riflessione anche su questo aspetto.*

34. Il GRECO ricorda che nei rapporti precedenti questa raccomandazione era stata considerata non attuata.
35. Le autorità svizzere spiegano che le disposizioni legali appena adottate non comprendono nuovi elementi riguardo a questa raccomandazione.
36. Il GRECO conclude che la raccomandazione iii resta non attuata.

#### **Raccomandazione iv**

37. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) garantire, nel limite del possibile, una verifica contabile indipendente delle campagne elettorali e dei partiti soggetti all'obbligo di tenere una contabilità e di (ii) invitare i Cantoni a fare altrettanto.*
38. Il GRECO ricorda che nei rapporti precedenti questa raccomandazione era risultata non attuata.
39. Le autorità svizzere dichiarano che le disposizioni legali appena adottate non comprendono nuovi elementi riguardo a questa raccomandazione.
40. Il GRECO conclude che la raccomandazione iv resta non attuata.

#### **Raccomandazione v**

41. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) garantire in modo concreto la supervisione indipendente del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali conformemente all'articolo 14 della raccomandazione (2003) 4 del Consiglio d'Europa sull'adozione di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali e di (ii) invitare i Cantoni a fare altrettanto.*
42. Il GRECO ricorda che nei rapporti precedenti questa raccomandazione era stata considerata attuata in parte. Il progetto di legge sulla trasparenza prevedeva che il rispetto delle regole sulla trasparenza del finanziamento politico fosse controllato da un'autorità con composizione, ruolo e potere da definirsi. Erano previsti controlli a campione per verificare l'esattezza dei dati forniti, intento accolto con favore dal GRECO.
43. Le autorità svizzere specificano che, secondo la legge riveduta sui diritti politici, i dati e i documenti presentati dai partiti e dagli addetti a una campagna saranno controllati e verificati da un'autorità designata dal Consiglio federale. Attualmente s'intende affidare la verifica e il controllo al Controllo federale delle finanze (CDF)<sup>5</sup>, l'organo di alta vigilanza finanziaria della Confederazione svizzera, la cui indipendenza è garantita dalla legge sul Controllo delle finanze (LCF)<sup>6</sup>. L'articolo 1 capoverso 2 LCF statuisce infatti che il CDF esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali.
44. Il controllo formale verte sulla consegna tempestiva di tutti i dati e i documenti. È inoltre previsto un controllo materiale a campione, accolto con favore dal GRECO nel suo rapporto precedente. Se l'autorità competente constata che determinati dati o documenti non sono stati trasmessi nei

---

<sup>5</sup> <https://www.efk.admin.ch/it>.

<sup>6</sup> [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1967/1505\\_1553\\_1547/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1967/1505_1553_1547/it)

tempi stabiliti o non sono corretti, deve segnalarlo alle competenti autorità inquirenti, dopo aver impartito un termine supplementare per rimediare alla manchevolezza (art. 76e LDP).

45. Il GRECO prende atto di quanto comunicato, rilevandone la conformità alla raccomandazione. La scelta del Controllo federale delle finanze come autorità di vigilanza offre le necessarie garanzie di indipendenza, ma nel prossimo rapporto il GRECO desidera assicurarsi che per la vigilanza vengano stanziati risorse sufficienti a garanzia di controlli efficaci. Inoltre, come già indicato in precedenza, la legge riveduta sui diritti politici non è ancora in vigore.
46. Il GRECO conclude che la raccomandazione v rimane attuata solo in parte.

### **Raccomandazione vi**

47. *Il GRECO aveva raccomandato di provvedere a che le future regole sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali fossero accompagnate da sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.*
48. Il GRECO ricorda che nel rapporto precedente questa raccomandazione era stata considerata solo parzialmente attuata. Il progetto di legge prevedeva infatti sanzioni per le violazioni delle norme sulla trasparenza del finanziamento politico, ma all'epoca si stava dibattendo sulle possibili tipologie di tali sanzioni. Il GRECO aveva specificato che la scelta del tipo di sanzione compete alle autorità svizzere, purché ogni violazione comportasse una sanzione e che questa fosse efficace, proporzionata e dissuasiva.
49. Le autorità svizzere spiegano che nel frattempo i dibattiti parlamentari hanno consolidato l'assetto sanzionatorio previsto dal progetto di legge: chi viola le regole di trasparenza può incorrere in una sanzione penale, ossia una multa fino a 40 000 franchi (art. 76j LDP).
50. Il GRECO prende atto con soddisfazione delle sanzioni penali previste per qualsiasi violazione intenzionale delle disposizioni della legge riveduta sui diritti politici. Sebbene le sanzioni si applichino a «chiunque» infranga le regole, dal rapporto esplicativo non emerge con sufficiente chiarezza che non sono punibili soltanto le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche e quindi i partiti. Il GRECO invita le autorità svizzere a garantire, in particolare nella futura ordinanza, che le sanzioni si applichino a tutte le persone e gli enti soggetti a obblighi in virtù della legge riveduta sui diritti politici. S'interroga inoltre sull'effetto dissuasivo di una multa massima di appena 40 000 franchi, ritenendo che un partito o un candidato potrebbe decidere d'infrangere deliberatamente le regole e pagare la multa per mantenere il segreto sui flussi finanziari che non desidera rendere pubblici. È tuttavia possibile che il danno reputazionale in seguito alla risonanza suscitata da una sanzione inflitta produca un effetto dissuasivo sufficiente. Il GRECO invita pertanto le autorità svizzere a mostrarsi attente alla questione, ritoccano se del caso tale disposizione alla luce della sua applicazione pratica dopo l'entrata in vigore della legge. Per il momento, il GRECO ritiene che la raccomandazione potrà essere considerata attuata per intero non appena la legge riveduta sui diritti politici entrerà in vigore.
51. Il GRECO conclude che la raccomandazione vi permane attuata solo in parte.

### **III. CONCLUSIONI**

52. **Tenuto conto di quanto precede, il GRECO conclude che non è intervenuto nessun cambiamento nell'attuazione globale, da parte della Svizzera, delle raccomandazioni**



**ritenute non attuate nel secondo rapporto di conformità del terzo ciclo. Il numero totale delle raccomandazioni attuate o evase in modo soddisfacente – cinque su undici – resta immutato rispetto al secondo rapporto di conformità. Quanto alle altre raccomandazioni, quattro permangono attuate in parte, mentre due risultano non attuate.**

53. Per quanto concerne il tema I (incriminazioni), il GRECO ricorda che tutte le raccomandazioni (iv) erano state attuate in modo soddisfacente allo stadio del terzo rapporto *intermedio* di conformità. Per quanto riguarda il tema II (trasparenza del finanziamento dei partiti), le raccomandazioni i, ii, v e vi restano in parte attuate, mentre le raccomandazioni iii e iv permangono non attuate.
54. Sempre in merito al tema II, il GRECO si rallegra dell'adozione della legge federale riveduta sui diritti politici il 18 giugno 2021. Tale atto normativo costituisce un grande progresso per la trasparenza del finanziamento politico su scala federale in Svizzera. L'entrata in vigore della legge e della sua ordinanza esecutiva, in data ancora da determinare, dovrebbe consentire di soddisfare alcuni degli standard del Consiglio d'Europa in materia, in particolare riguardo alla trasparenza delle entrate e delle donazioni di partiti e campagne elettorali, alla vigilanza e alle sanzioni nei casi di violazione delle regole. Altri aspetti di tali standard – trasparenza delle spese dei partiti e dei candidati alle elezioni, verifica contabile indipendente – non sono tuttavia contemplati nella legge. Prima di pronunciarsi in via definitiva, il GRECO desidera esaminare nel dettaglio come le disposizioni di legge saranno attuate nell'ordinanza sulla trasparenza del finanziamento della politica. Apprezza inoltre gli sviluppi positivi registrati nei Cantoni Vaud, Giura, Sciaffusa, Vallese e Zurigo dopo la pubblicazione del suo ultimo rapporto.
55. Considerato che l'insieme delle raccomandazioni sulla trasparenza del finanziamento dei partiti permane attuato solo in parte e fondandosi sul riveduto articolo 31 paragrafo 9 del regolamento interno, il GRECO invita il Capo della delegazione svizzera a sottoporgli, entro il 30 giugno 2023, un rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pendenti (i-vi del tema II).
56. Infine, il GRECO invita le autorità svizzere ad autorizzare quanto prima la pubblicazione del presente rapporto e a tradurlo e diffonderlo anche nelle altre lingue ufficiali.